

P.a., caos buoni pasto per lo smart working

Caos buoni pasto per il personale in smart working. Il ministero della Funzione Pubblica ha pubblicato il 25 novembre un parere non risolutivo che non aiuta a uscire da un'impasse che perdura da mesi.

Sin da subito, Palazzo Vidoni, con le Faq elaborate nella prima fase del lockdown, è rimasto ambiguo. Alla domanda: «il personale in smart working ha diritto al buono pasto?», la Faq risponde con un «no» apparentemente secco, ma aggiunge: «le amministrazioni, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, con riferimento allo smart working definiscono gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro, tra cui gli eventuali riflessi sull'attribuzione del buono pasto. Ciascuna p.a., dunque, assume le determinazioni di competenza sull'attribuzione del buono pasto ai dipendenti in smart working, previo confronto con le organizzazioni sindacali». Il che ha dato la stura per rivendicazioni sindacali di vario genere, sfociate fino al contenzioso davanti al giudice del lavoro. Che a Venezia, col decreto 08/07/2020, n. 3463/2020, ha dato torto su tutta la linea al ricorso opposto contro il comune, non intenzionato a riconoscere il benefit ai lavoratori agili. Il parere della Funzione Pubblica pubblicato l'altro ieri, n. DFP55945 del 28-08-2020, torna sulla questione, assumendo una posizione non conclusiva. Si afferma, infatti, che «il riconoscimento dei buoni pasto, in assenza di specifiche previsioni ostaive rinvenibili nella disciplina normativa e contrattuale vigente, rappresenta una decisione rimessa esclusivamente alle autonome scelte organizzative e gestionali di ciascuna amministrazione ed alle conseguenti misure intraprese per garantirne l'osservanza».

Si tratta di conclusioni non condivisibili. E' erroneo rimettere la soluzione al problema al rinvenimento di norme che vietino espressamente il buono pasto agli smart workers. La soluzione sta nella cognizio-

ne dei presupposti per il riconoscimento del buono pasto e, quindi, nell'evidenziazione della sua natura, non retributiva. Il parere di Palazzo Vidoni dimostra consapevolezza di questo, nell'affermare che la giurisprudenza consolidata in materia «ha escluso la natura retributiva dei ed. buoni pasto in quanto estranei al sinallagma contrattuale», ricordando numerose pronunce in merito della Cassazione. Sorprendentemente, però, il parere conclude affermando che manca «un consolidato indirizzo giurisprudenziale sul punto», sicché ritiene «di confermare l'orientamento già espresso in precedenza, considerando coerente all'attuale dettato normativo che ciascuna amministrazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale del lavoro, assuma le decisioni più opportune». L'indirizzo giurisprudenziale sulla natura non retributiva del buono pasto, al contrario, è solidissimo. E lo conferma il giudice di Venezia: non esiste un diritto del lavoratore agile al buono pasto, per una ragione semplicissima: «per la maturazione del buono pasto è necessario che l'orario di lavoro sia organizzato con specifiche scadenze orarie e che il lavoratore consumi il pasto al di fuori dell'orario di servizio. Quando la prestazione è resa in modalità di lavoro agile, questi presupposti non sussistono». Il che conferma che la soluzione non sta nella ricerca di un divieto, ma nel trovare, invece, la compatibilità tra buono pasto e lavoro agile, che non esiste in alcun modo.

Luigi Oliveri

